



CITTA' DI VITERBO

IV SETTORE

ID Iride: 227474

ORDINANZA DEL SINDACO N. 78 DEL 24/08/2020

OGGETTO : FIERA DI S. ROSA DISPOSIZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31/07/2020 relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;

Visto il D.L. n° 83 del 30/07/2020 con cui lo stato di 'emergenza epidemiologica viene prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Visto il D.P.C.M. 07/08/2020 con cui vengono emanate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica con cui vengono dettate nuove prescrizioni per limitare la diffusione del contagio soprattutto in spazi pubblici in cui si formino assembramenti di persone;

Considerato che:

- Il 4 settembre di ogni anno si svolge sul territorio comunale la tradizionale Fiera di S. Rosa durante i festeggiamenti in onore della Santa;
- Le linee guida allegate al D.P.C.M. 07/08/2020 e le linee guida della Regione Lazio prescrivono per le fiere l'eventuale riorganizzazione degli spazi e un massimo distanziamento dei posteggi, il contingentamento degli ingressi al fine di evitare l'assembramento di persone ed assicurare il distanziamento di almeno un metro tra gli utenti e tra gli stessi operatori individuando un'area di rispetto per ogni posteggio;

Atteso che:

- L'art. 1 lettera "n" del D.P.C.M. 07/08/2020 prevede la sospensione degli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi e all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni ivi previste sul distanziamento interpersonale e sul divieto di assembramento;
- Il divieto di assembramento delle persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico è previsto dall'art. 8 del D.L. 16/05/2020 n° 33 convertito in L. 14/07/2020 n° 74;

ID: 227474 del 24/08/2020 10:26:09
Determina: 2020 / 78 del 24/08/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 24/08/2020 12:47:28 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

- L'art. 9 di suddetto D.L. 33/2020 prevede la possibilità per il Sindaco di disporre la chiusura di aree aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Dato atto che:

- Tradizionalmente la fiera è meta di un notevole numero di visitatori provenienti oltre che dalla città, dall'intera provincia di Viterbo e che tale afflusso di pubblico è difficilmente controllabile al fine di evitare assembramenti spontanei di persone;
- Il percorso tra le vie del centro storico della città in aree stradali non attrezzate e recintate in cui si svolge la Fiera di S. Rosa, composta da circa n° 336 operatori, comporta elevate difficoltà nel predisporre un'efficace perimetrazione delle zone interessate, capillari controlli dei vari accessi alle strade interessate, nonché nel garantire il contingentamento del numero totale di utenti che contemporaneamente possano essere presenti all'interno dell'area mercatale;
- Al di là delle eventuali prescrizioni agli accessi e dei relativi controlli, in considerazione del numero degli accessi laterali alla fiera, è oggettivamente impossibile contingentare gli ingressi in sicurezza e far rispettare la distanza di sicurezza ponendo così a rischio la salute degli operatori, degli utenti in attesa di visitare i banchi e delle persone residenti che transitano sulle vie pubbliche interessate;
- Non risulta oggettivamente possibile in considerazione degli spazi a disposizione un maggiore distanziamento dei banchi con ampliamento dell'area della fiera;
- Per il rispetto delle nuove modalità operative sarebbe richiesto un elevatissimo fabbisogno di risorse umane e strumentali da adibire per il servizio di controllo degli accessi e di verifica del rispetto del divieto di assembramento dell'area fieristica che comunque non garantirebbe l'eliminazione di un assembramento spontaneo di persone;

Considerato altresì che:

- L'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale consigliano di porre in essere tutti quei provvedimenti necessari ad evitare assembramenti di persone che potrebbero aumentare i livelli di diffusione del contagio;
- L'interesse pubblico della tutela della salute delle persone è preminente rispetto ad altri interessi riguardanti la manifestazione fieristica;

Vista la Legge 23/12/1978 ed in particolare l'art. 32;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti;

Ritenuto quindi, per il contenimento della diffusione dell'epidemia, di dover provvedere all'annullamento dell'edizione 2020 della Fiera di S. Rosa prevista per il giorno 4 settembre, al fine di limitare le possibilità di contagio dovute da un eccessivo assembramento di persone, in quanto non sarebbe possibile garantire gli accessi scaglionati, assicurare il distanziamento interpersonale ed evitare il sovraffollamento

ORDINA

- L'annullamento dello svolgimento della Fiera di S. Rosa prevista per il giorno 4 settembre 2020;
- Il divieto per il giorno 4 settembre 2020 nell'intera area destinata alla Fiera di S. Rosa dell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in qualsiasi forma esercitato.

INVITA

i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Viterbo

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa; l'inosservanza della predetta disposizione comporta altresì l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n° 19

INFORMA

avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Giovanni Maria Arena

Al Sig. Prefetto della Provincia di Viterbo
Alla Questura di Viterbo
Al Comando Carabinieri di Viterbo
Al Comando Guardia di Finanza di Viterbo
Al Comando Polizia Locale di Viterbo
Alla Confesercenti – Viterbo
Alla Confcommercio Imprese Lazio Nord
All'ANVA – Viterbo
Alla CNA – UPAV
Alla Federdistribuzione
Alla Confimprese – Viterbo

ID: 227474 del 24/08/2020 10:26:09
Determina: 2020 / 78 del 24/08/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 24/08/2020 12:47:28 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.